

**Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia –
No agli svantaggi per le coppie sposate»**

**Rapporto esplicativo della Commissione dell'economia
e dei tributi del Consiglio nazionale concernente
il controprogetto diretto «Abolire gli svantaggi per
le coppie sposate – per una politica familiare per tutti»**

del 30 giugno 2014

Rapporto

1 Situazione iniziale

1.1 Testo dell'iniziativa popolare

L'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» è stata sottoposta a esame preliminare dalla Cancelleria federale il 19 aprile 2011¹ e depositata il 5 novembre 2012 con 120 161 firme valide². Ha il tenore seguente³:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

² Il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali.

1.2 Obiettivo dell'iniziativa popolare

L'iniziativa vuole fare in modo che le coppie sposate non siano svantaggiate sotto il profilo fiscale rispetto alle coppie concubine. Le coppie sposate dovranno tuttavia continuare a essere considerate una comunione economica. Nel diritto delle assicurazioni sociali occorre elaborare una soluzione che miri a sopprimere gli svantaggi che subiscono le coppie sposate di pensionati rispetto alle coppie concubine di pensionati⁴.

1.3 Messaggio del Consiglio federale

Dopo la sentenza del Tribunale federale del 1984 in re Hegetschweiler⁵, i Cantoni hanno adeguato le proprie legislazioni fiscali apportandovi i correttivi necessari allo scopo di ridurre l'onere fiscale delle coppie coniugate; per quanto concerne l'imposta federale diretta, le coppie sposate continuano invece a essere svantaggiate rispetto alle coppie concubine che si trovano nella stessa situazione economica. Il Consiglio federale si sta adoperando da tempo per rimediare all'incostituzionalità di questo maggior carico fiscale e l'Assemblea federale lo ha sostenuto adottando due decreti: così, il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova deduzione per coniugi con doppio reddito⁶ e, sempre dalla stessa data, le persone sposate beneficiano di una deduzione per coniugati⁷. Grazie all'adozione di questi provvedimenti, la discriminazione nei confronti delle coppie sposate si è notevolmente attenuata. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che sia urgente intervenire in quest'ambito con ulteriori misure e sostiene pertanto le richieste dei promotori dell'iniziativa. In considerazione del consenso oggi mancante sul futuro modello d'imposizione, il Consiglio federale confida che, una volta sancito nella Costituzione federale

¹ FF 2011 3473

² FF 2013 245

³ FF 2013 7329

⁴ FF 2013 7301

⁵ DTF 110 Ia 7

⁶ RS 642.11, art. 33 cpv. 2

⁷ RS 642.11, art. 35 cpv. 1 lett. c

(Cost.) il principio dell'imposizione congiunta dei coniugi, aumenteranno notevolmente le possibilità di trovare un compromesso politico su come ovviare all'eccessiva imposizione dei coniugi. Il Consiglio federale propone quindi alle Camere di sottoporre l'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di accettarla. Per quanto riguarda invece le assicurazioni sociali, il Consiglio federale è del parere che non vi siano svantaggi per i coniugi che occorrerebbe correggere⁸.

2 Lavori della Commissione

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha dedicato numerose sedute all'esame dell'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate». In una prima fase sono stati ascoltati i rappresentanti del comitato d'iniziativa, della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), della Conferenza fiscale delle Città, nonché alcuni esperti di diritto. Queste audizioni hanno permesso alla Commissione di orientarsi su alcuni aspetti concernenti il diritto costituzionale e il diritto di famiglia e di farsi un'idea sulle ripercussioni finanziarie e fiscali dell'iniziativa. In seguito, la CET-N ha approfondito varie questioni legate ai tre elementi dell'iniziativa, che sono la definizione della nozione di matrimonio, il principio dell'imposizione congiunta dei coniugi e il divieto di discriminazione. L'attenzione si è appuntata, fra l'altro, sui possibili modelli d'imposizione, sulla questione riguardante la discriminazione di taluni modi di vita, sulla necessità di intervenire nel settore delle assicurazioni sociali, sulle conseguenze finanziarie dell'iniziativa e sul finanziamento delle misure da essa proposte. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha in seguito elaborato diverse varianti di controprogetto diretto. Le formulazioni proposte sono state oggetto di un confronto giuridico riguardante i loro aspetti costituzionali e le ripercussioni che potrebbero avere su altri ambiti giuridici e sul diritto cantonale.

Dalle discussioni condotte all'interno della CET-N è emerso che la maggioranza della Commissione condivide le richieste dei promotori dell'iniziativa per ovviare a questa situazione discriminatoria, auspicando l'eliminazione delle disparità di trattamento ancora esistenti fra coppie sposate e coppie concubine. Tuttavia, un'eventuale accettazione dell'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» impedirebbe, nel diritto fiscale, il passaggio all'imposizione individuale dei coniugi e precluderebbe alle coppie omosessuali la possibilità di sposarsi. Per queste ragioni la CET-N ha deciso, con 13 voti contro 12, di contrapporre all'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» un controprogetto diretto.

Nella sua seduta del 23 giugno 2014, la CET-N ha deciso di sottoporre le sue proposte di controprogetto diretto alla consultazione di una cerchia selezionata di destinatari (Cantoni, Conferenza dei Governi cantonali, partiti politici rappresentati in seno all'Assemblea federale, organizzazioni svizzere dei gay e delle lesbiche Pink Cross e LOS). La Commissione ha sospeso la trattazione dell'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» fino al termine della consultazione.

⁸ FF 2013 7301

3 Proposte della Commissione per un controprogetto diretto

3.1 Principio

Qui di seguito sono presentate le proposte per un controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate». Esse condividono le stesse considerazioni di fondo e si discostano dall'iniziativa popolare per due aspetti essenziali:

- *definizione della nozione di matrimonio*: la definizione proposta dai promotori dell'iniziativa, per cui il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna, ancorerebbe per la prima volta in modo esplicito nella Costituzione una definizione della nozione di matrimonio. In questo modo si escluderebbe ogni futura interpretazione che assimili al matrimonio altre forme di convivenza, come quella fra partner dello stesso sesso, le quali rimarrebbero esplicitamente eccettuate dalla protezione accordata nell'articolo 14 Cost. sul diritto al matrimonio e alla famiglia. Per queste ragioni nessuna delle tre proposte di controprogetto contempla una definizione di matrimonio: il legislatore ha quindi sempre la possibilità, con una semplice modifica di legge, di rendere accessibile l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali;
- *imposizione congiunta dei coniugi*: a tenore dell'iniziativa, la Costituzione federale stabilisce che il matrimonio, dal punto di vista fiscale, costituisce una comunione economica. In tal modo si stabilisce che per i coniugi occorre prevedere un'imposizione congiunta. Questo elemento non viene ripreso in nessuna delle tre proposte di controprogetto diretto, in modo da non escludere a priori l'adozione di un sistema di imposizione individuale dei coniugi. Viene quindi mantenuta la possibilità di passare a un modello d'imposizione indipendente dallo stato civile, che tenga in considerazione le diverse forme di convivenza e che nel contempo risolva il problema degli svantaggi per le coppie sposate. Inoltre, il 4 giugno 2014 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato 14.3005 «Conseguenze economiche e fiscali di differenti modelli di imposizione individuale», che incarica il Consiglio federale di elaborare modelli concreti di imposizione individuale, di stimarne l'impatto economico e fiscale e di riferirne in un rapporto all'attenzione del Parlamento, in aggiunta al messaggio relativo all'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate».

Le tre proposte di controprogetto diretto riprendono pertanto solo il principio di non discriminazione: le coppie sposate non devono più essere svantaggiate rispetto alle coppie concubine, segnatamente sotto il profilo fiscale. L'utilizzo dell'avverbio «segnatamente» sottolinea il carattere esemplificativo dell'elencazione. La lista dei settori in cui è proibito discriminare il matrimonio e altre forme di convivenza (disciplinate dalla legge) non ha quindi carattere esaustivo.

3.2 Proposta della maggioranza

Il controprogetto diretto «Abolire gli svantaggi per le coppie sposate – per una politica familiare per tutti», proposto dalla maggioranza della Commissione, ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

² Il matrimonio non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali.

3.3 Proposta della minoranza 1

Una minoranza 1 (Bertschy, Birrer-Heimo, Leutenegger Oberholzer, Maier, Schelbert) propone alla sua Camera di adottare il controprogetto diretto con il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

² Il matrimonio e le altre forme di convivenza disciplinate dalla legge non devono essere svantaggiati rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali.

3.4 Proposta della minoranza 2

Una minoranza 2 (Schelbert) propone alla sua Camera di adottare il controprogetto diretto con il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

² Nessuna forma di convivenza deve essere svantaggiata rispetto a un'altra, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali.

4 Ripercussioni in caso di accettazione di un controprogetto diretto

4.1 Ripercussioni sul principio di non discriminazione

Proposta della maggioranza

La proposta della maggioranza si rifà al principio di non discriminazione sancito dall'articolo 8 capoverso 2 Cost.: nel tenore previsto, l'articolo 14 capoverso 2 Cost. stabilisce che il matrimonio non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita.

Proposta della minoranza 1

La proposta della minoranza 1 si rifà anch'essa al principio generale di non discriminazione sancito dall'articolo 8 capoverso 2 Cost., esplicitando che essa riguarda il matrimonio e le forme di convivenza disciplinate dalla legge. Dato che sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali le forme di convivenza disciplinate dalla legge sono assimilate alle coppie sposate, ne consegue che anch'esse subiscono gli «svantaggi delle coppie sposate». La formulazione adottata dalla minoranza 1 per la sua proposta di controprogetto diretto è intesa a garantire che il principio di non discriminazione si applichi anche alle unioni registrate fra partner dello stesso sesso.

Proposta della minoranza 2

Anche la proposta della minoranza 2 si rifà al principio di non discriminazione sancito dall'articolo 8 capoverso 2 Cost.: nel tenore previsto, l'articolo 14 capoverso 2 Cost. stabilisce che nessuna forma di convivenza deve essere svantaggiata rispetto a un'altra.

4.2 Ripercussioni sulla definizione della nozione di matrimonio

Proposta della maggioranza

Nella sua proposta di controprogetto diretto, la maggioranza della Commissione rinuncia a introdurre nella Costituzione federale una definizione della nozione di matrimonio. In tal modo il legislatore avrebbe sempre la possibilità, con una semplice modifica di legge, di rendere accessibile l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali.

Proposta della minoranza 1

La proposta della minoranza 1 non prevede alcuna definizione della nozione di matrimonio. In tal modo il legislatore avrebbe sempre la possibilità, con una semplice modifica di legge, di rendere accessibile l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali.

Proposta della minoranza 2

Nemmeno la proposta della minoranza 2 prevede una definizione della nozione di matrimonio. In tal modo il legislatore avrebbe sempre la possibilità, con una semplice modifica di legge, di rendere accessibile l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali.

4.3 Ripercussioni sul piano fiscale

4.3.1 Possibili modelli di imposizione

Dato che tanto la maggioranza della Commissione quanto le altre due minoranze rinunciano a iscrivere nella Costituzione il fatto che il matrimonio costituisce dal punto di vista fiscale una comunione economica, il controprogetto diretto non indica quale via si dovrebbe seguire per ovviare all'eccessiva imposizione dei coniugi. Quindi, in caso di adozione di una delle tre proposte,

il legislatore avrebbe come oggi la possibilità di scegliere fra tutti i modelli di imposizione separata o congiunta:

- *correttivi al sistema vigente a tariffa multipla per l'imposta federale diretta*: lo svantaggio fiscale delle coppie sposate potrebbe essere eliminato mediante un aumento delle deduzioni esistenti o l'introduzione di nuove deduzioni (aumento della deduzione per coniugati, aumento della deduzione per doppio reddito, introduzione della deduzione per pensionati ecc.);
- *tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta*: per questo modello l'autorità di tassazione calcola, come sinora, in una prima fase il carico fiscale delle coppie sposate, cumulando i redditi del marito e della moglie. In un secondo tempo procede a un calcolo alternativo dell'onere fiscale che si rifà all'imposizione delle coppie concubine. Gli importi d'imposta che ne risultano per i due coniugi sono quindi confrontati con il calcolo fiscale secondo la tassazione ordinaria. Ad essere conteggiato è l'importo d'imposta più vantaggioso fra i due;
- *splitting parziale o integrale*: mentre in caso di splitting integrale il reddito comune è tassato all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo (divisore 2), nello splitting parziale ci si basa su un divisore che corrisponde a una determinata quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo. Il divisore è pertanto minore di 2, ma maggiore di 1. Per lo splitting parziale lo svantaggio fiscale delle coppie sposate non è soppresso per tutte le coppie sposate con doppio reddito e per le coppie sposate di pensionati. Per eliminare lo svantaggio per tutte le coppie sposate, si potrebbe ad esempio prevedere uno splitting parziale nel quale il divisore aumenti progressivamente sull'arco di alcuni anni fino a raggiungere uno splitting integrale;
- *sistema di quozienti per famiglie*: questo modello è una forma particolare d'imposizione mediante splitting. In Svizzera unicamente il Cantone di Vaud prevede questo modello sull'esempio francese. I coniugi sono tassati congiuntamente, i concubini individualmente. Diversamente dai sistemi tradizionali di splitting, il reddito complessivo della famiglia è diviso per un divisore non fisso, bensì variabile in funzione della grandezza dell'economia domestica, vale a dire un quoziente per famiglie che tiene conto del numero delle persone che vivono nell'economia domestica. Le spese per i figli non sono considerate mediante un'apposita deduzione, ma mediante lo splitting. I figli sono inclusi nello splitting dal momento che il divisore applicato alla coppia sposata è aumentato di un determinato fattore per ogni figlio;
- *Imposizione individuale*: l'imposizione individuale vera e propria computa per ogni contribuente, indipendentemente dallo stato civile e senza correttivi, unicamente il reddito da esso conseguito. Lo stesso discorso vale per analogia per il computo della sostanza. La minore capacità economica dei contribuenti con obblighi familiari è tutt'al più presa in considerazione attraverso deduzioni dalla base di calcolo concernenti i figli (deduzione per i figli, deduzione per la cura dei figli o deduzione dei premi per la cassa malati dei figli) oppure mediante altri provvedimenti (assegni esenti da imposta per i figli, deduzione per i figli direttamente dall'importo delle imposte da pagare, buoni per la cura dei figli). Nell'imposizione individuale vera e propria l'onere fiscale delle coppie dipende dalla ripartizione dei redditi.
- *diritto di opzione per la tassazione*: questo sistema dà la possibilità ai coniugi di scegliere fra due modelli d'imposizione: da un lato l'imposizione congiunta con splitting o tariffa multipla, dall'altro l'imposizione individuale.

4.3.2 Ripercussioni finanziarie dei diversi modelli d'imposizione

Nel settore dell'imposta federale diretta, i diversi modelli d'imposizione comportano le seguenti minori entrate fiscali (l'elenco che fa seguito a ogni modello indica i casi in cui tale modello potrebbe essere applicato)⁹:

- Calcolo alternativo dell'imposta: circa 1 mia. di fr.
 - Iniziativa popolare
 - Proposta della maggioranza
 - Proposta della minoranza 1
 - Proposta della minoranza 2

- Splitting integrale: 2,3 mia. di fr.
 - Iniziativa popolare
 - Proposta della maggioranza
 - Proposta della minoranza 1
 - Proposta della minoranza 2

- Splitting parziale con fattore 1,7: 1,2–1,6 mia. di fr. a seconda delle deduzioni previste
 - Iniziativa popolare
 - Proposta della maggioranza
 - Proposta della minoranza 1
 - Proposta della minoranza 2

- Imposizione individuale: 2–2,35 mia. di fr., sempre che non risultino maggiori aggravii per i contribuenti. L'onere supplementare amministrativo stimato dai Cantoni ammonterebbe al 30–50 per cento in caso di tassazione separata.
 - Proposta della maggioranza
 - Proposta della minoranza 1
 - Proposta della minoranza 2

I Cantoni devono sopportare il 17 per cento di queste minori entrate (quota cantonale all'imposta federale diretta).

4.3.3 Ripercussioni economiche

Le ripercussioni a livello economico variano a seconda del modello d'imposizione considerato. Dato che non si è ancora deciso quale modello adottare, ci si deve limitare a considerazioni di ordine generale. Qui di seguito sono illustrati gli effetti sulla crescita prodotti da un sistema di splitting e dall'imposizione individuale. In tal modo vengono illustrate le ragioni che inducono la maggioranza della Commissione a non escludere a priori l'adozione di un sistema basato sull'imposizione individuale.

Effetti sulla crescita

Gli svantaggi tuttora esistenti per le coppie sposate riguardano specialmente i coniugi con redditi medi e alti che esercitano entrambi un'attività lucrativa. Questa situazione può dissuadere il coniuge di una persona contribuente che lavora a tempo pieno dall'esercitare un'attività lucrativa o dall'aumentare il suo impiego a tempo parziale, che spesso è già assai ridotto. L'eliminazione

⁹ FF 2013 7301

dello svantaggio fiscale per i coniugi riduce quindi per molte persone interessate – che spesso hanno un buon livello di istruzione – l’effetto deterrente legato all’imposizione del reddito da attività lucrativa e quindi aumenta la probabilità che queste persone intraprendano un’attività lucrativa o aumentino il loro tasso di occupazione¹⁰. In un sistema di splitting l’effetto deterrente è maggiore che in un sistema d’imposizione individuale, poiché – anche in caso di splitting totale – l’aliquota marginale dell’imposta è superiore per il coniuge che consegue il secondo reddito e che reagisce in maniera più elastica. Con l’imposizione individuale vera e propria l’esercizio di un’attività lucrativa diventa dunque più attrattivo rispetto alla conduzione di un’economia domestica o del tempo libero. L’offerta di lavoro remunerata aumenta e ciò accresce l’offerta di lavoro nell’intera economia. L’aumento del lavoro remunerato comporta di conseguenza anche un aumento del prodotto interno lordo (PIL). Con il sistema dello splitting, invece, la produzione delle economie domestiche risulta maggiore. L’imposizione individuale è dunque un sistema particolarmente adeguato per evitare l’effetto deterrente. Le recenti trasformazioni socioeconomiche e socioculturali avvenute in Svizzera hanno ulteriormente spostato il centro di gravità dalla parte dell’imposizione individuale. Questo spostamento è favorito dalla riduzione delle differenze di formazione e di stipendio fra i due sessi, dall’aumento dell’occupazione a tempo parziale, dalla domanda accresciuta di beni e di servizi, che possono essere interpretati come sostituti alla produzione domestica, e dalla continua flessibilizzazione del mercato svizzero del lavoro, che consente di reagire in modo più elastico all’offerta di lavoro¹¹.

4.3.4 La situazione all’estero

In Europa l’imposizione delle coppie sposate e delle coppie concubine è disciplinata in modo differente da uno Stato all’altro. Tra i sistemi fiscali della Comunità europea figurano sia sistemi d’imposizione congiunta sia sistemi d’imposizione individuale in diverse forme. La maggior parte degli Stati membri dell’OCSE, come l’Austria, la Svezia e la Gran Bretagna, applica un sistema di imposizione individuale. La maggior parte di questi Paesi applica l’imposizione individuale con fattori correttivi, in particolare per le coppie (di coniugi) con un solo reddito. Praticamente tutti i Paesi hanno il loro sistema di imposizione individuale, che è tuttavia dipendente dallo stato civile fino a un certo grado. I concubini non sono di regola trattati come i coniugi o lo sono soltanto nel caso in cui abbiano figli. Un sistema di splitting è previsto ad esempio in Lussemburgo, Polonia, Francia e Portogallo. In Germania alle coppie sposate è concesso il diritto di opzione per la tassazione.

4.4 Ripercussioni sul piano delle assicurazioni sociali

Le prestazioni relative ai vantaggi accordati alle coppie sposate ammontano complessivamente a 2,8 miliardi di franchi, mentre i risparmi imputabili al plafonamento delle rendite raggiungono circa 2 miliardi di franchi. Complessivamente, nell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) risulta un “*bonus*” per coniugi di 800 milioni di franchi l’anno¹². Anche nella previdenza professionale e nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni i coniugi beneficiano di una situazione più favorevole rispetto alle coppie non sposate. Come avverrebbe in caso di accettazione dell’iniziativa, nemmeno l’adozione di una delle tre proposte di controprogetto diretto (proposta

¹⁰ FF 2013 7301

¹¹ Progetto per la consultazione sulla scelta del sistema nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, consultabile all’indirizzo: www.efd.admin.ch > Documentazione > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2006

¹² FF 2013 7301

della maggioranza, proposta della minoranza 1, proposta della minoranza 2) comporterebbe la necessità di intervenire nel settore delle assicurazioni sociali.

4.4.1 Ripercussioni finanziarie nel settore delle assicurazioni sociali

Se si eliminasse il plafonamento delle rendite per i coniugi le spese supplementari per l'AVS ammonterebbero a circa 2 miliardi di franchi l'anno. Dato che, secondo l'articolo 103 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), il contributo della Confederazione ammonta a poco meno del 20 per cento delle uscite annue, la Confederazione dovrebbe finanziare circa 400 milioni di franchi. Inoltre, la soppressione del plafonamento causerebbe nell'assicurazione invalidità (AI) un aumento annuo delle uscite pari a circa 60 milioni di franchi¹³.

5 Eliminazione dello svantaggio fiscale delle coppie sposate: la questione del finanziamento

Nell'ambito dell'esame dell'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate», così come nel corso delle discussioni sulle diverse proposte di controprogetto diretto, la CET-N ha affrontato più volte la questione del finanziamento delle misure volte a sopprimere lo svantaggio fiscale delle coppie sposate. Dato che non si è ancora deciso quale sarà il modello d'imposizione futuro, non è ancora possibile calcolare l'entità delle minori entrate fiscali e non si può quindi nemmeno stabilire il modo in cui dovranno essere finanziate tali misure. In linea generale si può comunque affermare che l'eliminazione dello svantaggio fiscale dei coniugi comporta un notevole aggravio strutturale delle finanze federali. Con il regime del freno alla spesa, le minori entrate strutturali devono essere compensate mediante riduzioni delle uscite o aumenti delle imposte, sempre che non possano essere controbilanciate nel preventivo da un'eccedenza strutturale.

Il Consiglio federale aveva presentato alcune possibili misure di controfinanziamento già durante la consultazione del 29 agosto 2012 relativa all'equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie. In tale occasione il Collegio governativo aveva proposto una combinazione fra controfinanziamento sul fronte delle uscite e provvedimenti sul fronte delle entrate. A tale proposito due erano le varianti considerate¹⁴:

1. aumento dell'aliquota IVA di 0,3 punti percentuali (aliquota normale). Questa risulta inferiore se combinata con riduzioni delle spese;
2. rinuncia temporanea alla compensazione degli effetti della progressione a freddo nell'ambito dell'imposta federale diretta, finché l'indice del rincaro non raggiunge il 5,8 per cento.

¹³ FF 2013 7301

¹⁴ Rapporto esplicativo del 29 agosto 2012 concernente una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (equità dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie), consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2012